

Repertorio n. 4016

Raccolta n. 3226

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA

"PassAmore Pets & Planet - Organizzazione Di Volontariato ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

Addì diciotto aprile duemilaventitré,

alle ore diciotto e minuti trenta,

in Bari, nel mio studio secondario al Corso Vittorio Emanuele II n. 185.

Davanti a me dottor Gaetano RANIERI, Notaio in Sannicandro di Bari, iscritto presso il Collegio Notarile di Bari, è presente il Signor:

ZUCCARINO Giovanni, nato a Modugno il giorno 1 giugno 1965, ivi residente alla Via Bers. Nicola di Cristo n.6, codice fiscale ZCC GNN 65H01 F262X, domiciliato per la carica presso l'associazione di cui infra, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il medesimo mi dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta "PassAmore Pets & Planet - Organizzazione Di Volontariato ETS", con sede legale in Palagianello (TA), alla Via Ciro Menotti n. 8, e come tale, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, quale Presidente della presente assemblea degli associati di detta associazione convocata in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Modifica articolo 9 dello statuto;

- deliberare conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che la presidenza dell'assemblea è assunta dal costituito ZUCCARINO Giovanni, ai sensi del vigente statuto sociale il quale, a sua volta, constata e dà atto:

- che trovasi qui riunita, anche attraverso sistema di video conferenza, come previsto dall'art. 8 dello statuto, l'assemblea degli associati della suddetta Associazione costituita con atto a mio rogito in data 7 febbraio 2023, rep. n. 3892, racc. n. 3121, registrato a Bari il 10 febbraio 2023 al n. 5924/1T; assemblea regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dal medesimo art. 8 dello statuto mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato in data 7 aprile 2023 a mezzo e-mail;

- che sono presenti, in qualità di associati, i signori:

ZUCCARINO Giovanni, sopra generalizzato, in proprio;

LAIOLO Rosita Anna Maria Elvira, nata a Mottola (TA) il 27 gennaio 1969, residente a Palagianello (TA), alla Via Ciro Menotti n. 8, codice fiscale LLA RTN 69A67 F784R, la quale interviene anche in qualità di tesoriere;

MILEO Maurizio, nato a Bari il 6 aprile 1959, ivi residente alla Via Brigata e Divisione Bari n. 86/C, codice fiscale MLI MRZ 59D06 A662H;

ZUCCARINO Giorgia, nata a Bari il giorno 23 ottobre 2003, residente in Palagianello alla via Ciro Menotti, n. 8, codice fiscale ZCC GRG 03R63 A662X, la quale dichiara di intervenire in proprio e in rappresentanza della signora **MENEGAT Sandra**, nata a Pedavena (BL) il 10 dicembre 1952, ivi residente alla Via Norcen n. 28, codice fiscale MNG SDR 52T50 G404R, giusta delega scritta rilasciata in data odierna e che sarà depositata agli atti sociali;

DI DESIDERO Ilaria, nata a Bari il 23 maggio 1968, ivi residente alla Via Monte Nevoso n.49, codice fiscale DDS LRI 68E63 A662Q;

BERGAMIN Caterina, nata a Padova il 20 ottobre 1972, residente in Ferrara alla Via Luigi Parmeggiani n.4, codice fiscale BRG CRN 72R60 G224H;

queste ultime, ZUCCARINO Giorgia in proprio e quale delegata dell'associata

Registrato a

Bari il 19 aprile 2023

n. 16668

Serie 1T

MENEGAT Sandra, DI DESIDERO Ilaria e BERGAMIN Caterina sono collegate alla presente assemblea mediante video conferenza tramite l'applicazione di messaggistica "WhatsApp";

che per il Consiglio Direttivo sono presenti:

- ZUCCARINO Giovanni, in qualità di Presidente;
- BERGAMIN Caterina, quale consigliere, entrambi sopra generalizzati;
- che pertanto ai sensi dell'art. 8 dello statuto e verificata la stabilità del collegamento mediante video conferenza, il presidente attesta che l'Assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, quindi, iniziando la trattazione dell'unico argomento in discussione, espone ai presenti la necessità di procedere alla modifica statutaria riguardante l'articolo 9 dello statuto, intitolato "Consiglio Direttivo", modifica da ritenersi necessaria in quanto la sua attuale formulazione risulta ostativa all'iscrizione dell'ente associativo presso la RUNTS della Regione Puglia, come da comunicazione a mezzo PEC del 22 marzo 2023, prot. r_puglia/ AOO_192/PROT/22/03/2023/0006371, ricevuta dalla Regione Puglia, dipartimento Welfare.

Detta comunicazione, infatti, segnala come il sistema di cooptazione previsto dall'articolo in oggetto, quale meccanismo di sostituzione degli amministratori eletti, non si ritiene conforme al Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, per alzata di mano, come accertato dal Presidente

d e l i b e r a

- di approvare la modifica all'art. 9 dello statuto, che sarà ora del seguente tenore:

"Articolo 9 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dal quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., tra i propri associati per la durata di tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti.

Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio di direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per legge o per Statuto all'Assemblea degli associati o ad altro organo associativo.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e curando la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;

- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non già nominato/i dall'Assemblea;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio direttivo, se non già nominato/i dall'Assemblea;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, fax o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

È validamente costituito ed atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti. Si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di Controllo, se eletto.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio direttivo scelto dai consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Ai membri del Consiglio direttivo possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio stesso.

Non sono ammesse deleghe.";

- di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto, così come modificato dopo la deliberazione testè assunta, Statuto che omessane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e di dare mandato al Presidente per dare esecuzione a quanto deliberato, ed a compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore della presente delibera e dell'atto costitutivo testè modificato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti cinque.

Il presente atto è stato letto da me Notaio al comparente, presente l'assemblea, anche mediante mezzi di video conferenza, che lo ha approvato, confermato e sottoscritto con me Notaio alle ore diciannove e minuti quindici.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su due fogli di cui occupa sei pagine intere e fin qui della settima.

FIRMATO : Giovanni ZUCCARINO - Gaetano RANIERI Notaio, segue sigillo.

ALLEGATO	A
att. d. Reb.	4016
N° di Racc.	3226

-----STATUTO DI "PassAmore Pets & Planet ODV ETS"-----

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata-----

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'Organizzazione di Volontariato nella forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:-----

-----"PassAmore Pets & Planet Organizzazione di Volontariato ETS"-----

-----in breve-----

-----"PassAmore Pets & Planet ODV ETS".-----

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.-----

L'associazione ha sede nel Comune di Palagianello, alla Via Ciro Menotti n. 8.-----

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.-----

L'Associazione ha durata illimitata.-----

Articolo 2 - Scopo e attività istituzionali-----

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:-----

- operare in difesa degli animali e dei loro diritti, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Essa inoltre opera con l'intento di:-----

- combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali;-----

- promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono;-----

- promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.-----

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:-----

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;-----

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.-----

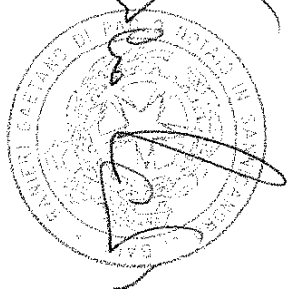
L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:-----

a) gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;-----

b) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;-----

c) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc;-----

d) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso perso-



Giuseppe

ne che diano garanzie di buon trattamento);-----

- e) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;-----
- f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori presso negozi e supermercati;-----
- g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali;-----
- h) gestire progetti di adozione e sterilizzazione;-----
- i) attività di formazione per i volontari delle strutture di rifugio per animali e per i proprietari di animali;-----
- j) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.-----

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti di legge, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione, escludendosi in ogni caso la natura commerciale dell'ente. Sarà cura del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.-----

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.-----

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.-----

L'associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.-----

L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

Articolo 3 - Ammissione e numero associati-----

L'associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'art. 32 del Cod. Terzo Settore.-----

Possono far parte dell'associazione anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall'art. 32 del Cod. Terzo Settore.-----

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali. -----

Il numero degli associati è illimitato.-----

Gli associati si dividono in due categorie: Associati ordinari e Associati benemeriti.--

Gli Associati ordinari sono coloro i quali aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.-----

Gli Associati benemeriti sono coloro che effettuano a favore dell'associazione elargizioni liberali ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo. Possono essere altresì benemeriti quelle persone che per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Articolo 4 - Diritti e doveri dei soci

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato, escludendo ogni forma di discriminazione.

Gli associati sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'associazione (Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'associato);
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge.

Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
- di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;
- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'associazione.

L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazio-

ne scritta trasmessa al Consiglio direttivo con lettera raccomandata o con altro mezzo che ne assicuri la prova della ricezione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione di esclusione recante la motivazione per la quale è stata adottata, deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di legge.

Articolo 6 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito registro dei Volontari.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il tesoriere

e) l'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti da Legge;

Nei casi previsti da Legge, deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Gli organi sociali durano in carica tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.

Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 8 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio direttivo.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio direttivo oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti.-----

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:-----

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo, scegliendoli tra i propri associati, dopo averne determinato il numero;-----
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;-----
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;-----
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;-----
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;-----
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;-----
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:-----

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;-----
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.-----

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il termine per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati o da almeno un decimo degli associati e dal Presidente del Consiglio direttivo.-----

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione presso la sede sociale o presso altro luogo, purchè in Italia, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.-----

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, telecollegati in video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- i) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----
- iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.-----

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.-----

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci.-----

L'assemblea è comunque validamente costituita e idonea a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i consiglieri e, ove nominato, tutti i membri dell'organo di controllo.-----

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione, oltre che in quelle riguardanti la loro responsabilità.-----

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.-----

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, eletto all'apertura di ogni seduta, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.-----

Articolo 9 - Consiglio direttivo-----

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dal quale può essere revocato.-----

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., tra i propri associati per la durata di tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.-----

I membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti.-----

Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio di direttivo.-----

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, Il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.-----

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per legge o per Statuto all'Assemblea degli associati o ad altro organo associativo.-----

In particolare, tra gli altri, il Consiglio direttivo ha il compito di:-----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e curando la realizzazione

delle attività sociali;-----

- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;-----
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;-----
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;-----
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non già nominato/i dall'Assemblea;-----
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio direttivo, se non già nominato/i dall'Assemblea;-----
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o ad un Comitato Esecutivo.-----

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, fax o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.-----

È validamente costituito ed atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti. Si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di Controllo, se eletto.-----

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio direttivo scelto dai consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.-----

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.-----

Ai membri del Consiglio direttivo possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio stesso.-----

Non sono ammesse deleghe.-----

Articolo 10 - Presidente-----

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.-----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea o, qualora ciò non sia avvenuto, dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere rieletto.-----

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea degli associati con la maggioranza dei presenti.-----

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.-----

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'associazione sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

Articolo 11 - Organo di Controllo-----

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale di conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

Articolo 14 - Bilancio e scritture contabili

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 (trentuno) dicembre successivo.

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispet-

to di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore e dalle relative norme di attuazione.-----

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea degli associati entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e devono essere resi pubblici e/o depositati nei termini di legge.-----

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 2 dello Statuto, con le modalità previste dalla legge.-----

Articolo 15 - Bilancio sociale e informativa sociale-----

L'associazione, ove previsto dalla legge, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore. -----

L'associazione, ove previsto dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati. -----

Articolo 16 - Libri sociali-----

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:-----

- libro degli associati;-----
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;-----
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo;-----
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;-----
- libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali;-----
- registro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.-----

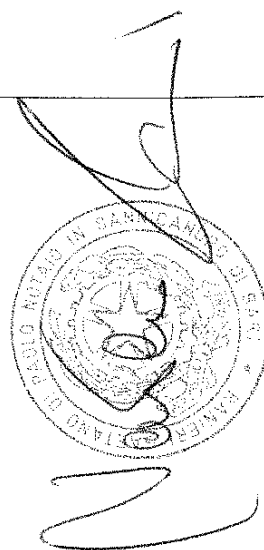
Articolo 17 - Devoluzione del patrimonio-----

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.-----

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.-----

Articolo 18 - Disposizioni finali-----

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.-----



Giuseppe Di Lorenzo

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del
D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.